



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

**POLIZZA
TUTELA LEGALE**

per CIRCOLI FIT

Il presente documento contenente:

- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di polizza



Vittoria
Assicurazioni

AREA RISERVATA

1. GLOSSARIO

2. GARANZIE DI TUTELA LEGALE

3. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito. Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

1 - GLOSSARIO

SEZIONE COMUNE

Ai sottoelencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Circolo Sportivo iscritto alla FIT

Impresa

La VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Impresa in caso di sinistro

Massimale

L'importo massimo, indicato nel frontespizio di polizza, erogabile dall'Impresa

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Privacy

Il complesso delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e successive modificazioni ed integrazioni nonché provvedimenti allo stesso connessi o in base allo stesso emanati.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

SEZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Delitto

E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;



- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Procedimento penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Spese di giustizia

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese peritali

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Premessa;

In virtù delle opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005, l'Impresa ha scelto di affidare la gestione dei sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia all'art.7 della presente sezione.

2- DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

Articolo 1 – COSA È ASSICURATO - GARANZIA TUTELA LEGALE STANDARD

1.1 La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e negli articoli successivi, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito delle attività di competenza del Circolo Sportivo iscritto alla FIT.

1.2 La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per **Delitto colposo** o per contravvenzione; compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per **Delitto doloso**, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- c) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 Cod.Civ.

In tali ipotesi la Compagnia garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'Assicurato di Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

1.3 In relazione a tali eventi, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
- b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 euro per Sinistro;
- c) Spese Peritali;**
- d) **Spese di Giustizia** nel procedimento penale;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
- h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- j) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- m) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

1.4 Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di ottenere un parere legale e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Articolo 2 – CHI È ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del Circolo iscritto alla FIT, del suo Direttivo e relative figure apicali.

Articolo 3 - DOVE VALE LA COPERTURA

Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a) nell'ipotesi di Danni extracontrattuali e Procedimento penale: nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera,
- b) Nell'ipotesi di Consulenza Legale Telefonica: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Articolo 4 - ESTENSIONE A PAGAMENTO – EXTRACONTRATTUALE ATTIVO PER DANNO SUBITO - GARANZIA TUTELA LEGALE COMPLETA

4.1 Inoltre, la Compagnia assume a proprio carico, in estensione a quanto previsto all'articolo 1, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito delle attività di competenza del Circolo Sportivo iscritto alla FIT, in caso debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento danni subiti da terzi.

Articolo 5 – QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

5.1 Un sinistro è considerato in garanzia se avviene dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

5.2 La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

5.3 Per determinare la data in cui avviene un evento, la Compagnia considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;
- b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato in caso di procedimento penale.

5.4 La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale);

5.5 Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la Compagnia prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Articolo 6 – COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- c) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte dagli Assicurati al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni svolte;
- d) controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività economiche autonome, professionali, di lavoro subordinato e parasubordinato o di funzioni di Pubblico Ufficiale e/o di Polizia Giudiziaria;
- e) controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività sportive professionistiche o semiprofessionistiche;
- f) fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, da chiunque provocati;
- g) controversie in materia fiscale/tributaria e materia amministrativa salvo in caso di procedimenti penali;
- h) vertenze civili salvo quanto previsto all'art. 1.2 punto c) ed estensione extracontrattuale attivo ;
- i) vertenze tra più Assicurati in polizza;
- j) controversie relative a richieste di risarcimento danni subite da terzi se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento;
- k) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'Assicurato,
 - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile,
 - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi
- l) fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Articolo 7 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALLA COMPAGNIA



La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 9 e 10;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l'Assicurato dovrà restituirle alla Compagnia entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato all'articolo 1.3 lett. b);
- g) anticipo delle spese in caso di procedimento penale per delitto doloso;
- h) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di: sentenza di condanna passata in giudicato, di estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;

Articolo 8 – DENUNCIA DEL SINISTRO

8.1 Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a:

- DAS chiamando il numero verde **800.66.60.000** DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

8.2 Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

8.3 Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

8.4 In caso di Procedimento Penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

8.5 Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde **800.66.60.000**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Articolo 9 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine, quando richiesto da DAS, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

9.2 DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

9.3 Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;



- c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

9.5 DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- a) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- b) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Articolo 10 – QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Società spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Articolo 11 – ESONERO DI RESPONSABILITA'

11.1 La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

11.2 La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Articolo 12 – TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;

- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Articolo 13 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

13.1 In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

13.2 L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

13.3 L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.

13.4 Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

3- DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Articolo 14 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Articolo 15 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Articolo 16 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la rata di premio siano stati pagati. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'effetto della copertura dei singoli Assicurati ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice contrattuale di messa in copertura emessa dall'Impresa con cadenza bimestrale ed avrà durata annuale.

Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa.

Articolo 17 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso è anticipato in via provvisoria come risultante dal conteggio esposto in polizza. Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il premio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio, fermo restando il premio minimo di regolazione stabilito in polizza.

A tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. i dati necessari alla regolazione e cioè, secondo il caso, l'indicazione del numero di aderenti alla convenzione.

In ogni caso le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta.

Il mancato pagamento del premio anticipato di polizza stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Articolo 18 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, per essere valide, debbono essere fatte per iscritto, a mezzo telex, telefax o raccomandata alla Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla sede dell'Impresa.

Articolo 19 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Articolo 20 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio tale che, se conosciuta all'atto della stipula, avrebbe comportato una riduzione di premio, l'Impresa è tenuta a ridurre il premio a partire dalla prima rata di premio successiva di almeno 30 giorni alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 21 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni a mezzo di raccomandata a/r, telex o telefax. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 22 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, comunicata nei termini e nei modi di cui al successivo art. 23, l'assicurazione si intende prorogata per un anno.

Art. 23 - RESCINDIBILITÀ ANNUALE

La presente polizza, se stipulata per durata poliennale, potrà essere disdetta dall'Impresa o dal Contraente ad ogni scadenza anniversaria, a mezzo raccomandata a.r., telex o telefax, con preavviso non inferiore a 30 giorni.

Articolo 23 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente

Articolo 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/11/2020



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.